CAMERA DEI DEPUTATI N. 3117-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 luglio 1957 (*Stampato n. 1958*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1957

Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione riguarda gli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie.

Tale articolo XXVIII prevede la possibilità, verificandosi determinate circostanze, di ritirare o modificare un'agevolazione daziaria precedentemente concessa mediante trattativa con la parte contraente e mediante consultazioni con altre parti contraenti interessate.

I cinque Accordi consistono pertanto in variazioni tariffarie. Quello con gli Stati Uniti d'America, quello con la Gran Bretagna, quello con la Danimarca e quello con la Svezia prevedono concessioni da parte dell'Italia, in materia daziaria, che trovano la loro contropartita in concessioni analoghe da parte dei paesi contraenti. Quello con l'Austria invece riguarda una riduzione unilaterale da parte dell'Italia del dazio di importazione di pannelli porrosi e duri.

Evidente appare, quindi, la convenienza degli Accordi che sono approvati e a cui è data piena ed intera esecuzione con il presente disegno di legge, che la Giunta per i Trattati propone, pertanto, all'approvazione dell'Assemblea.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Sono approvati gli Accordi conclusi, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947, tra l'Italia ed i seguenti Stati, con annesse liste di concessioni tariffarie:

Stati Uniti d'America, Ginevra, 27 giugno 1955;

Gran Bretagna, Ginevra, 25 luglio 1955;

Danimarca, Ginevra, 30 novembre 1955;

Svezia, Ginevra, 30 novembre 1955;

Austria, Ginevra, 18 aprile 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

DELLA GIUNTA

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.